



COMUNE DI CASTELBUONO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 31/2023

OGGETTO: Parere su proposta deliberazione n. 80 del 13/06/2023 Giunta Municipale; Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025.

Il Collegio dei Revisori nelle persone del Dott. Pietro La Perna, Rag. Giuseppe Romano e Dott. Giovanni Pappalardo in seduta telematica video-audio in data 16 giugno 2023 alle ore 09.05, si sono riuniti per esaminare la seguente documentazione ricevuta a mezzo Pec, al fine di rilasciare il parere di competenza:

- prot. n. 11710 del 08/06/2023, stralcio PIAO (sez. 3 Organizzazione e Capitale Umano);
- prot. n. 12085 del 13/06/2023 Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;
- prot. n. 12085 del 13/06/2023, proposta di deliberazione di G.M. n. 80 del 13.06.2023 di approvazione PIAO 2023-2025;

Considerato che come riportato nella nota di trasmissione del PIAO 2023/2025 di cui al prot. 11710 del 08/06/2023 è stato espressamente richiesto il parere dell'Organo di Revisione limitatamente alla sezione 3.3.2 relativa alla sezione Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per lo stesso triennio;

Premesso che il DUP è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 03/02/2023;

Premesso che il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 03/02/2023;

Premesso che l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Premesso che l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Premesso che l'art. 6, del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, ha istituito il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione);



Visto l'articolo 1 del DPR n.81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2022 del 30 giugno 2022, che individua i documenti che confluiscono nel PIAO e che dovranno essere integrati tra loro:

1. Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;
2. Piano Performance;
3. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
4. Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA);

Preso atto che:

- la consistenza del personale dipendente al 31.12.2022 è pari a 117 unità ed il numero di dipendenti in forza rapportati al tempo pieno è di n. 85,27 dipendenti;
- **È prevista per l'anno 2023 l'assunzione di n. 1 Specialista in attività contabile a tempo indeterminato n. 36 ore.**

Considerato che:

- che l'art. 91 (Assunzioni) del Tuel prevede che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio è da considerarsi il triennio 2011-2013 e pertanto il tetto di spesa potenziale per il Comune di Castelbuono è pari a €. **3.407.089,33 (spesa media del personale triennio 2011/2013)**;
- l'art. 33 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 detta disposizioni in materia di assunzione di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria e in particolare il comma 2, stabilisce che a decorrere dal 20/04/2020:
 - a) i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, non superiore ad un certo valore soglia con riferimento alle entrate correnti;
 - b) il valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, calcolata sulla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.
- Il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

- Visto la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Verificato

- che ai sensi dell'art.4 tabella 1, il valore soglia di massima spesa del personale del Comune di Castelbuono è il 26,90% della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;
- che alla proposta di deliberazione è allegato il PIAO 2023-2025 ed al punto 3.2 Piano triennale del fabbisogno del personale, la previsione di spesa del personale anno 2023 di € 3.110.510,49 con rapporto di spesa del personale del 37,24%, superiore al valore soglia del 26,90%, pertanto comune non virtuoso;
- che l'art. 6 del DPCM, tabella. 3, individua una seconda e più elevata misura di valore-soglia (valore di rientro), che per il Comune di Castelbuono è del 30,90%; che i Comuni con incidenza tra spesa di personale ed entrate correnti più elevata rispetto ai valori-soglia stabiliti in Tabella 3 sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto per convergere, al massimo nell'anno 2025, verso il valore di rientro.
- che il Comune di Castelbuono **non si colloca**, sulla base del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti (al netto del FCDE) nella fascia intermedia compresa tra i predetti valori soglia previsti dell'art.4 tabella 1 (26,90%) e 3 dell'art. 6 tabella 3 (30,90%) del D.M. 17/03/2020, avendo un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti per l'anno 2023 del 37,24%
- che la spesa di personale prevista per l'anno 2023 di € 3.110.510,49 è in **incremento** alla spesa di personale anno 2022 (dati da preconsuntivo € 2.969.316,92) di € 141.193,57;
- che il Piano quinquennale 2021-2025 riportato nel PIAO non prevede una **riduzione** della del personale (spesa personale anno 2021 € 2.764.473,99; anno 2025 € 2.924.409,77);
- che il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto con obiettivo incidenza nel 2025 è del 34,51%; superiore al valore soglia massimo (indicato nella Tabella 3 del decreto);

Considerato

- che come precisa la delibera della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Liguria, 20 ottobre 2020, n. 91, "il legislatore non impone un rientro immediato e nemmeno il blocco delle assunzioni, ma di adottare un "percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto", fino al conseguimento, nel 2025, del valore soglia massimo (indicato nella Tabella 3 del decreto), "anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento", percentuale che si riduce, obbligatoriamente, al 30 per cento dal 2025, in caso di inadempimento".
- che come precisa, la delibera n. 131/2020 della Corte dei Conti, sez. Sicilia: "gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 (c.d. "non virtuosi") non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l'entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere". La stessa sez. Sicilia, con del. N. 61/2021, oltre a ribadire questo principio, ha chiarito che ai comuni con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti è preclusa la

possibilità di optare per l'utilizzo dei resti assunzionali dell'ultimo quinquennio ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto attuativo.

Visti:

il D.Lgs n. 267/2000;

il D.Lgs n. 118/2011;

lo Statuto Comunale;

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in data 13/06/2023;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono

- L'Organo di revisione rileva che il Comune di Castelbuono per l'anno 2023 non può procedere ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Invita, ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale della spesa del personale, fino al conseguimento, nel 2025, del valore soglia massimo (indicato nella Tabella 3 del decreto).

Evidenzia che il documento predisposto da questo ente quale sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), non è rispondente ai presupposti di legge sopra citati.

Esprime parere non favorevole all'adozione della proposta di deliberazione in oggetto, limitatamente alla parte dedicata alla programmazione del fabbisogno del personale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

